COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 1966
relativa alla sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune sul tè, sul mate e sui legni tropicali

(67/37/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Dopo aver espletato le procedure previste dalla convenzione di associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità,

Considerando che la Comunità desidera venire incontro, per quanto possibile, alle preoccupazioni dei paesi in fase di sviluppo ; che a tale scopo i dazi della tariffa doganale comune applicabili al tè, al mate e ai legni tropicali sono stati temporaneamente sospesi con decisione del Consiglio del 18 giugno 1963 [1] ; che tale sospensione è stata prorogata con decisione del Consiglio del 23 dicembre 1965 [2] ; che una nuova proroga di tale sospensione può contribuire al conseguimento del suddetto obiettivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

I dazi della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea applicabili ai prodotti di cui alla seguente tabella sono sospesi per il periodo dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967 fino al livello indicato nella tabella per ciascuno di essi.

[1] **GU n.** 166 del 19. 11. 1963, pag. 2733/63.
[2] **GU n.** 4 dell'8. 1. 1966, pag. 45/66.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
09.02	Tè :	
	A. presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg o meno	5 %
	B. altro	Sospensione totale
09.03	Mate	Sospensione totale
44.03	Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato :	
	A. Legno tropicale delle essenze specificate nella nota complementare 1 del capitolo 44	Sospensione totale
44.04	Legno semplicemente squadrato :	
	A. Legno tropicale delle essenze specificate nella nota complementare 1 del capitolo 44	Sospensione totale
44.05	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm :	
	A. Legno tropicale delle essenze specificate nella nota complementare 1 del capitolo 44	Sospensione totale

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 1966

relativa alla sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune applicabili a talune spezie e a taluni articoli sportivi

(67/38/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Dopo aver espletato le procedure previste dalla convenzione di associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità,